



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

n. 4 / 2022 liquidazione del patrimonio, a cui è riunita
n. 5/2022 liquidazione del patrimonio

Il Giudice;

Preliminarmente dispone la riunione della procedura n. 5/2022 liquidazione del patrimonio alla procedura n. 4/2022 liquidazione del patrimonio, vista l'opportunità di trattare congiuntamente le posizioni degli istanti, seguiti dal medesimo difensore e dal medesimo OCC.

Per tanto da atto che nei procedimenti come sopra riuniti nei confronti di NICOLETTI DANIELE (C.F.: NCLDNL67L15A092L), nato il 15/07/1967 ad Agugliano (An) e residente a Monte San Vito (AN), via Montale n. 6 e IVANO POSSANZINI (C.F. PSSVNI63C12A271T), nato il 12/03/1963 ad Ancona ed ivi residente in via Frazione Paterno n. 22, assistiti dall'avv. PIETRO FANESI, le parti hanno depositato una domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi - avv. FRANCESCA PENTERICCI e dott. FRANCESCO BUSBANI.

Nelle more del procedimento, a seguito dell'udienza tenuta il 24/05/2022, integrava la proposta liquidatoria, in linea con le condizioni e i presupposti richiesti dalla legge: in particolare, con memoria del 13/06/2022, DANIELE NICOLETTI aggiungeva, oltre a quanto già previsto nel piano di liquidazione depositato con ricorso, una somma di € 300 mensili per cinque anni.

Mentre IVANO POSSANZINI aggiungeva, oltre a quanto già previsto nel piano di liquidazione depositata con ricorso, una somma di € 600 mensili per cinque anni.

Inoltre, quanto alla posizione di IVANO POSSANZINI, la coniuge si rende disponibile alla vendita della propria quota dell'immobile sito in Ancona, _____ (distinto

9), riservandosi il corrispettivo relativo alla propria quota.



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

Rilevato che le integrazioni, sopra illustrate rendono idoneo il piano liquidatorio, consentendo l'acquisizione per il ceto creditorio di una disponibilità economica, altrimenti non realizzabile.

Che dalla documentazione depositata, così come integrata, emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione.

In particolare, i ricorrenti, nella rispettiva qualità di debitori in stato di crisi da sovraindebitamento, non sono soggetti fallibili, atteso che i debiti sono generati principalmente per spese ed esigenze personali, solo in parte provenienti dall'attività economica svolta dalla s.n.c. e, comunque, gli stessi, in qualità di soci di società di persone, non potrebbero fallire in proprio, ma solo in estensione ex art. 147 l. fall.

Ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, i ricorrenti non sono soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012, non hanno mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e forniscono tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente le rispettive situazioni economiche e patrimoniali e non hanno compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni da quanto emerge dall'attestazione depositata dall'OCC.

I ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, in conseguenza della crisi che ha colpito la società **ITALFRUTTA**, a seguito di vicende interne societarie, che hanno determinato la necessità di restituire dei versamenti soci in conto capitale.

L'esposizione debitoria è da ritenere conclamata ed irreversibile dalché discende che i ricorrenti si sono trovati nella impossibilità di onorare i debiti contratti con gli istituti di credito, i fornitori e i lavoratori della **ITALFRUTTA** e debiti erariali.

Non emergono atti compiuti dagli odierni ricorrenti impugnati dai creditori.

Dall'esame dei documenti prodotti dai ricorrenti, nonché dalla relazione particolareggiata dell'OCC, emerge un quadro completo e attendibile della situazione patrimoniale ed economica dei debitori.

Ritenuto che il piano liquidatorio, a seguito dell'integrazione disposta con memoria del 13/06/2022, rispetta i limiti previsti dall'art. 14 ter co. 6 l. 3/2012 e in particolare lascia in



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

capo ai debitori le somme di stipendio e pensioni necessarie al mantenimento proprio e della propria famiglia.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di:

NICOLETTI DANIELE (C.F.: NCLDNL67L15A092L), nato il 15/07/1967 ad Agugliano (An) e residente a Monte San Vito (AN), via Montale n. 6 e IVANO POSSANZINI (C.F. PSSVNI63C12A271T), nato il 12/03/1963 ad Ancona ed ivi residente in via Frazione Paterno n. 22.

NOMINA quale liquidatore dei beni la dott.ssa ANTONELLA GALLOTTA, con studio ad Ancona.

DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda.

ORDINA la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore.

ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

FISSA in euro () l'ammontare delle spese di mantenimento mensile necessario al sostentamento della famiglia di DANIELE NICOLETTI che dovrà restare escluso dall'attivo della liquidazione; in euro () l'ammontare delle spese di mantenimento



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

mensile della famiglia di IVANO POSSANZINI che dovrà restare escluso dall'attivo della liquidazione.

Ancona, lì 23 giugno 2022

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Filippello